

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

ATTO RICOGNITIVO RELATIVO AL CONTRATTO REP. N. 52 DEL 21 GIUGNO 2000 TRA MOLISE GESTIONI S.R.L. ED IL COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO PER LA CONCESSIONE DI ANNI VENTINOVE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2020, il giorno [●] del mese di [●] in, sono personalmente comparsi i Signori:

1. [●], nato a [●], il [●] e residente a [●], (cod. fisc. [●]), in qualità di [●] del **COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO** , il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto del Comune che rappresenta ed in esecuzione della deliberazione di [●] n. [●] del [●], esecutiva.

2. Ing. Stefano Quaglino, nato a Novara (NO), il 12/06/1960 e residente a Trecate (NO), (cod. fisc. QGLSFN60H12F952E), domiciliato per la carica presso la sede legale della Molise Gestioni S.r.l., in qualità di Amministratore Delegato, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto della **MOLISE GESTIONI S.r.l.** (di seguito anche "**Molise Gestioni S.r.l.**" o il "**Gestore**" e, insieme al Comune di Morrone del Sannio, le "**Parti**") con sede legale in Campobasso (CB), Piazza della Vittoria n. 14 – CAP 86100, che qui rappresenta (cod. fisc. 00825150709).

Della identità personale delle predette parti io, Segretario Comunale, sono certo ed esse mi dichiarano di voler rinunciare, di comune accordo e con il mio consenso, all'assistenza di testimoni e di voler rendere pubblico quanto segue:

PREMESSO

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24 giugno 1998 veniva disposto l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio del Comune di Morrone del Sannio a favore di Molise Gestioni S.r.l.;
- che in forza della su richiamata deliberazione, con contratto del 21 giugno 2000, Rep. n. 52 il Comune di Morrone del Sannio ha affidato a Molise Gestioni S.r.l. la concessione di anni ventinove per la realizzazione e gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di inizio della prima erogazione del gas (come risultante dall'atto di collaudo) e quindi in scadenza naturale al 31 dicembre 2031 (la "**Concessione**");
- che con l'entrata in vigore del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (il "**Decreto Letta**") il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni, tra le quali l'imposizione della separazione societaria tra attività di distribuzione e attività di vendita del gas di cui all'articolo 21 del Decreto Letta;
- in data 27 gennaio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011 n. 226 avente per oggetto il "*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159 [..]*" (di seguito il "**Decreto Criteri**");
- in data 21 febbraio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 ("**D.L. 145/2013**"), il cui articolo 1, comma 16, modificando l'articolo 15, comma 5, del Decreto Letta, relativo alla determinazione del valore di rimborso da riconoscersi al gestore uscente ha stabilito che per quanto non

espressamente disciplinato nei testi concessori debbano trovare applicazione i criteri previsti dalle Linee Guida Ministeriali da predisporre da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) ed adottate in data 22 maggio 2014 (le “Linee Guida Ministeriali”);

- che ai sensi dell’art. 9 della Concessione, il Gestore si è impegnato ad erogare al Comune di Morrone del Sannio, quale corrispettivo di concessione, un’aliquota pari all’1% da applicarsi al prezzo al metro cubo di vendita del gas al netto delle quote fisse e delle addizionali di legge (Iva, imposta di consumo, addizionale regionale e quant’altro) e con una franchigia di 15 anni dall’inizio dell’erogazione;
- che, in particolare, per effetto dell’intervenuto obbligo di separazione societaria tra attività di distribuzione e di vendita imposto dal Decreto Letta, con effetto dal 1° gennaio 2003 Molise Gestioni S.r.l. non svolge più attività di vendita e, dunque, a partire da tale data la concessionaria si è vista costretta di fatto ad adeguare le modalità di calcolo del corrispettivo rendendosi pertanto necessario concordare formalmente tali diverse modalità parametriche alle componenti tariffarie riconosciute come oneri di vettoriamento;
- che, in ogni caso, il Gestore ha opportunamente comunicato al Comune l’importo del corrispettivo ricalcolato secondo quanto indicato ai paragrafi precedenti e il Comune ha conseguentemente emesso la relativa fattura, in base alla quale Molise Gestioni S.r.l. ha provveduto ad effettuare il pagamento dei canoni dovuti;
- che, nel corso degli anni tra il 2003 e 2019, si sono verificate alcune dilazioni nel pagamento dei canoni dovuti rispetto ai termini stabiliti tra le Parti;
- che, a fronte del summenzionato mutamento nella disciplina di settore, anche allo scopo di evitare fraintendimenti sulle condizioni del rapporto e consequenziali contenziosi, le Parti ritengono necessario, al fine di adeguare il rapporto concessorio alla sopravvenuta disciplina normativa, addivenire alla stipula di un atto ricognitivo avente la funzione di regolamentare con chiarezza i rapporti in essere;
- che il Comune di Morrone del Sannio, con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 dell’11 ottobre 2016 ha affidato al Comune di Campobasso (“Stazione Appaltante”) la delega a svolgere le attività istruttorie necessarie per la definizione del valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente dell’impianto di distribuzione del gas esistente sul territorio comunale;
- che per lo svolgimento delle attività istruttorie anzidette la Stazione Appaltante si è avvalsa della consulenza della società Red Group Italia S.r.l., in collaborazione con lo Studio Fracasso S.r.l. (l’“Advisor”);
- che a seguito della valutazione del Valore di Rimborso effettuata dall’Advisor, è sorto tra Molise Gestioni S.r.l. e la Stazione Appaltante un contrasto interpretativo riferito alla posizione assunta dall’Advisor in relazione al regime devolutivo degli impianti di distribuzione gas oggetto della Concessione, avuto particolare riguardo a specifiche previsioni contenute nei testi concessori;
- che con nota protocollo n. 62604 del 15 novembre 2019 la Stazione Appaltante ha confermato la propria adesione alla interpretazione assunta dall’Advisor circa il regime di devoluzione applicabile agli impianti gestiti da Molise Gestioni. Conseguentemente, in data 22 novembre 2019, il Gestore ha espresso, nuovamente, le proprie riserve in ordine alla relazione di stima proposta e confermata dall’Advisor, trasmettendo le stesse altresì ai Comuni concedenti – tra i quali il Comune di Morrone del Sannio – in ragione della loro esclusiva competenza alla finale approvazione del valore di rimborso;
- che Molise Gestioni S.r.l., con nota prot. n. CB0376/19 GC/ob del 2 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Criteri e dell’art. 19 delle Linee Guida Ministeriali, ha provveduto ad inoltrare al Comune di Morrone del Sannio la relazione denominata “*IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORRONE DEL SANNIO (CB) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31/12/2017*”, recante la documentazione e le informazioni richieste dalle Linee Guida Ministeriali,

nonché il valore di stima al 2017 degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla medesima data;

- che la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0019399 del 07 aprile 2020, ha richiesto al Comune di Morrone del Sannio di ricevere la documentazione relativa al valore di stima da riconoscere al Gestore uscente aggiornato alla data del 31 dicembre 2018;
- che, al fine di adeguatamente tutelare il proprio interesse circa l'adesione all'interpretazione dell'Advisor o del Gestore in relazione al regime devolutivo degli impianti di distribuzione gas oggetto della Concessione, il Comune di Morrone del Sannio – unico ente competente alla definitiva approvazione del valore di rimborso – ritenuto di non condividere e non approvare le risultanze dell'operato dell'Advisor della Stazione Appaltante, ha, con delibera di Giunta Municipale n. 20 del 03 giugno 2020 deliberato di incaricare un idoneo soggetto terzo, particolarmente qualificato e specializzato nel settore, di effettuare la perizia di stima e certificare il valore di rimborso spettante al gestore uscente, anche chiarendo le questioni oggetto del summenzionato disaccordo in relazione al regime di devoluzione delle opere finanziate con contributi pubblici;
- che tale incarico è stato affidato con determinazione n. 47 del 29 giugno 2020 alla Società S.P.M. S.r.l., con sede in Via Libero Testa 15/A – Isernia (IS), nella persona del dott. ing. Roberto Melfi;
- che tra le Parti è stato quindi costituito un apposito “tavolo tecnico” nell’ambito del quale, in conformità all’articolo 15, comma 5, del Decreto Letta, alle previsioni contenute nella Concessione, alla Deliberazione di ARERA 13 dicembre 2012 n. 532/2012/R/GAS e alle Linee Guida Ministeriali e dopo le opportune verifiche da parte del Comune di Morrone del Sannio del rispetto dei criteri e delle metodologie operative condivisi, è stato unanimemente concordato che il Valore di Rimborso – calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31 dicembre 2018 – è pari a complessivi Euro 665.413,19 oltre IVA al netto dei contributi pari a Euro 37.240,77 oltre IVA, mentre l'ulteriore rimborso del c.d. VCR (Valore Convenzionale Residuo) è pari a Euro 2.155,08 oltre IVA;
- che, in conformità a quanto stabilito nel verbale del tavolo tecnico del 29 luglio 2020, con nota prot. n. CB0327/20 SQ/ob del 3 agosto 2020, Molise Gestioni S.r.l., ai sensi dell’art. 5 del Decreto Criteri e dell’art. 19 delle Linee Guida Ministeriali, ha provveduto ad inoltrare al Comune di Morrone del Sannio la relazione denominata “*IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORRONE DEL SANNIO (CB) - STIMA DEL VALORE DEI BENI COSTITUENTI L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS AL 31/12/2018*”, recante la documentazione e le informazioni richieste dalle Linee Guida Ministeriali, nonché il valore di stima al 2018 degli impianti di distribuzione del gas esistenti sul territorio comunale alla medesima data;
- che le Parti intendono altresì concordare che, in vista del subentro del nuovo gestore d’ATEM in data successiva al 31 dicembre 2018, il Valore di Rimborso sarà debitamente ricalcolato, nel rispetto dei criteri stabiliti nella perizia allegata al presente atto (e parte integrante del medesimo), al momento del subentro del nuovo gestore del servizio di distribuzione del gas individuato con la gara d’ambito, ciò al fine di tenere conto tanto dei nuovi investimenti effettuati e delle alienazioni intercorse, quanto dell’aggiornamento dei prezzi e dei degrading sino a detto momento, il tutto in puntuale applicazione di quanto stabilito negli atti di rilievo contrattuale in essere tra le Parti;
- che fermo restando quanto premesso in relazione all’aggiornamento del Valore di Rimborso al momento del subentro del nuovo gestore del servizio, le parti intendono concordare che, nel caso di eventuali futuri aggiornamenti del Valore di Rimborso ad una data successiva al 31 dicembre 2018 e prima della pubblicazione del bando di gara, da un lato il Gestore si impegna a trasmettere all’Amministrazione Comunale il predetto valore aggiornato alla nuova data di riferimento unitamente a tutta la documentazione prevista dalle Linee Guida Ministeriali, dall’altro lato il Comune di Morrone del Sannio si impegna ad approvare tale valore e a predisporre di conseguenza tutti gli

adempimenti di competenza previsti dalla Deliberazione di ARERA n. 905/17/R/gas, nonché l'ulteriore documentazione, mediante l'adozione dei necessari atti deliberativi e a comunicare detto valore alla stazione appaltante della gara d'ambito affinché lo stesso sia inserito nel futuro bando di gara come onere a carico dell'aggiudicatario;

- che in seguito alla scadenza *ope legis* della Concessione Molise Gestioni S.r.l. ha proseguito l'ordinaria gestione del servizio di distribuzione del gas ai sensi dell'art. 14, comma 7, del Decreto Letta e nel rispetto della disciplina tecnica di settore, effettuando altresì gli investimenti straordinari di ampliamento e/o potenziamento e/o sostituzione e/o modifica della rete e degli impianti resisi necessari nel tempo ed anch'essi assoggettati al regime di devoluzione onerosa alla scadenza;
- che il Comune ha rappresentato al Gestore la necessità che ulteriori interventi straordinari di ampliamento e/o potenziamento, sostituzione e/o modifica delle reti e degli impianti si rendano necessari prima dell'espletamento della gara d'ambito e dell'affidamento del servizio ad un nuovo gestore;
- che per tutto quanto premesso, le Parti si sono quindi determinate a sottoscrivere il presente atto al fine, *inter alia*, di rimodulare le modalità di calcolo del corrispettivo di Concessione contenute nell'art. 9 della stessa proporzionando il contributo dovuto in favore del Comune al 1% della somma delle componenti Tau3 dis (Quota variabile) e Tau1 dis (Quota fissa) della tariffa obbligatoria di distribuzione approvata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("ARERA") per l'anno precedente, oltreché al fine di addivenire ad una ricognizione interpretativa del regime devolutivo applicabile agli impianti oggetto della Concessione ed a valere anche quale atto di definizione del valore di rimborso spettante a Molise Gestioni S.r.l. al 31 dicembre 2018 con la precisazione che detto importo sarà debitamente ricalcolato, nel rispetto dei criteri ed al ricorrere delle condizioni illustrati nelle premesse che precedono;
- che il presente atto ha natura di atto negoziale paritetico e non è stipulato dal Comune con poteri di supremazia;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ricognitivo.

Articolo 2 – Canone

2.1. In ragione e considerazione degli argomenti contenuti nelle premesse, dovendosi procedere alla riparametrazione di quanto previsto dall'art. 9 della Concessione in essere, le Parti concordano che Molise Gestioni S.r.l. eroghi al Comune di Morrone del Sannio, entro il **30 giugno** di ogni anno, un canone annuo pari al 1% della somma delle componenti Tau3 dis (Quota variabile) e Tau1 dis (Quota fissa) della tariffa obbligatoria di distribuzione approvata dall'ARERA per l'anno precedente, oltre ad una "*una tantum*" di cui al successivo paragrafo 2.3.

2.2. Il primo pagamento del canone secondo le modalità di cui al precedente comma 2.1. avverrà nel **settembre 2020** con riferimento all'anno 2019 e sarà successivamente corrisposto annualmente sino alla data di cessazione dell'attività di distribuzione del gas nel Comune di Morrone del Sannio da parte di Molise Gestioni S.r.l..

2.3. In considerazione di quanto previsto ai precedenti commi, **Molise Gestioni S.r.l. si impegna a corrispondere al Comune di Morrone del Sannio un importo una tantum pari ad Euro 2.000,00 oltre IVA** determinato tra le Parti a compensazione di ogni possibile debenza pregressa. Tale importo sarà corrisposto al Comune di Morrone del Sannio entro la data del 30 settembre 2020.

Articolo 3 – Valore di rimborso e regime di devoluzione

3.1. In ragione e considerazione degli argomenti contenuti nelle premesse ed al fine di regolamentare con chiarezza i rapporti tra le Parti, queste dichiarano di concordare sin d'ora che alla scadenza della Concessione debba considerarsi a devoluzione gratuita soltanto la quota parte di impianto realizzata beneficiando dei contributi pubblici connessi alla metanizzazione per il Mezzogiorno e, per converso, debbano considerarsi a devoluzione onerosa tutte le porzioni di impianto realizzate con fondi del concessionario, con conseguente valorizzazione delle stesse secondo di seguito la metodologia individuata.

- **3.2.** Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Valore di Rimborso – calcolato con riferimento agli impianti ed alle opere esistenti al 31 dicembre 2018 – è pari a complessivi Euro 665.413,19 oltre IVA al netto dei contributi pari ad Euro 37.240,77 oltre IVA, mentre l'ulteriore rimborso del c.d. VCR (Valore Convenzionale Residuo) è pari a Euro 2.155,08 oltre IVA. Le singole voci relative alle diverse categorie di cespiti sono esplicitate nella valorizzazione e nel verbale del tavolo tecnico citate in premessa e riportate all'Allegato A al presente atto ricognitivo, costituenti parte integrante e sostanziale dello stesso.

3.3. Il valore di rimborso di cui al precedente comma 3.2. è calcolato in applicazione dei principi e criteri di cui alle Linee Guida Ministeriali, alla Deliberazione di ARERA 13 dicembre 2012, n. 532/2012/R/GAS e al Decreto Letta, nonché delle previsioni di cui alla Concessione interpretate secondo quanto indicato al comma 3.1.

3.4. Le Parti prendono atto che detto valore risulta maggiore del 10% della RAB di località, quindi ai sensi degli artt. 3.3 e 21.1 lettera a) dell'allegato A della deliberazione ARERA 905/2017/R/GAS, aggiornata con deliberazione 130/2018/R/GAS il Comune dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la gara d'ambito, l'attestazione di aver applicato esclusivamente le Linee Guida 7 aprile 2014 di cui all'allegato AAL alla determinazione ARERA 11 luglio 2018 n. 8/2018;

3.5. Fermo quanto convenuto nei termini meglio precisati in premessa circa l'aggiornamento del valore di rimborso al momento del subentro del nuovo gestore del servizio e/o nel caso di eventuali futuri aggiornamenti del Valore di Rimborso ad una data successiva al 31 dicembre 2018 e prima della pubblicazione del bando di gara, il Comune di Morrone del Sannio si impegna sin d'ora ad approvare il citato valore e ad aggiornare l'attestazione di cui al comma 3.4 e a comunicare detto importo debitamente aggiornato alla Stazione Appaltante affinché il medesimo sia inserito nel futuro bando di gara ATEM. Resta inteso tra le Parti che la totalità degli impianti e delle opere oggetto della Concessione rimarranno di esclusiva proprietà del Gestore sino alla data in cui il Valore di Rimborso sarà corrisposto allo stesso da parte del soggetto subentrante nel servizio di distribuzione del gas individuato ad esito della gara ATEM.

3.6. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a far corso dalla scadenza *ope legis* della Concessione intervenuta in data 8 luglio 2015 ed in ragione della mancata individuazione a tale data del nuovo gestore subentrante, è sorto tra le Parti un rapporto giuridico nell'ambito del quale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 7, del Decreto Letta, Molise Gestioni S.r.l. si è obbligata *ex lege* a garantire la continuità del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale sino al trasferimento dell'impianto di distribuzione in capo al nuovo soggetto affidatario del servizio individuato ad esito della futura gara ATEM, fermo restando che gli investimenti di ampliamento, potenziamento, sostituzione e/o modifiche della rete e degli impianti realizzati dal Gestore nel corso del citato periodo sono a loro volta assoggettati a regime di devoluzione onerosa.

3.7. A far tempo dalla stipula del presente atto ricognitivo, le Parti concorderanno in buona fede come procedere in relazione a tutte le eventuali future ed ulteriori attività di gestione straordinaria, per tali intendendosi tutti gli interventi di ampliamento, potenziamento, sostituzione e modifica della rete e degli impianti che dovessero rendersi necessari sul territorio comunale.

3.8. Le Parti si danno sin d'ora reciprocamente atto che tutti gli investimenti di ampliamento, potenziamento, sostituzione e/o modifiche della rete e degli impianti che saranno concordati in buona fede tra le Parti ai sensi del precedente paragrafo 3.7 hanno come presupposto l'applicazione ai medesimi della disciplina normativa vigente alla data di sottoscrizione del presente atto ricognitivo e dovranno pertanto essere ridiscussi ed adeguati in caso di sopravvenuto mutamento della stessa.

Articolo 4 – Riorganizzazioni aziendali e societarie

4.1. Le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che nel corso del periodo di gestione *ex lege* del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Morrone del Sannio da parte di Molise Gestioni S.r.l. e sino al trasferimento dell'impianto di distribuzione in capo al nuovo soggetto affidatario del servizio individuato ad esito della futura gara ATEM, è fatta salva la possibilità di Molise Gestioni S.r.l. di procedere a riorganizzazioni aziendali e societarie attraverso fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di rami d'azienda di cui al Codice Civile che devono intendersi sin d'ora autorizzate da parte del Comune.

Articolo 5 – Impegni per nuovi investimenti a favore del Comune

5.1. Nel quadro e in considerazione di quanto convenuto nel presente atto ricognitivo, il Gestore si impegna nei confronti del Comune di Morrone del Sannio ad eseguire, a propria cura e spese, l'ampliamento della rete di distribuzione del gas metano per uno sviluppo complessivo di circa ml 3.060 previsto nel progetto approvato con delibera di Giunta Comunale nr. ... del...

5.2. La realizzazione del progetto resta subordinata al rilascio delle necessarie autorizzazioni (e.g., ANAS, Provincia, etc.), nonché al rispetto della vigente disciplina in materia di contratti pubblici ed alla acquisizione delle aree per la collocazione delle apparecchiature per le quali il Comune di Morrone del Sannio si impegna a coadiuvare Molise Gestioni S.r.l..

5.3. Tutte le opere saranno realizzate secondo un programma da definire con il Comune di Morrone del Sannio e concorreranno alla determinazione del valore di rimborso, in quanto oggetto di devoluzione onerosa, secondo quanto previsto al precedente articolo 2 del presente atto. Resta inteso quanto concordato tra le Parti ai sensi del precedente paragrafo 3.8 del presente atto ricognitivo.

Articolo 6 – Condizioni generali

6.1. Tutti i contenuti della concessione Rep. n. 52 del 21 giugno 2000, stipulata tra le Parti, rimangono vigenti ed invariati, ad eccezione di quelli espressamente modificati con il presente atto ricognitivo o con esso in contrasto.

Articolo 7 – Spese

7.1. Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono a carico di Molise Gestioni S.r.l.. Trattandosi di operazioni e/o prestazioni soggette ad IVA, il presente atto ricognitivo viene registrato a tassa fissa.

Richiesto io

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO

MOLISE GESTIONI S.R.L

IL